

ST 1 - Controlli Ambientali

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 01.16.00 Partenza
Nr.0032929 Data 31/05/2017

**Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica
Utilità Ufficio di Gabinetto**
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Direttore Generale
del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. **Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale Territorio e Ambiente
Ufficio di Gabinetto
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale alla Salute
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Ai Liberi Consorzi della Sicilia

Alle Città Metropolitane della Sicilia

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.26/rif e n.28/rif del 01/12/2016 e n. 29/rif del 21/12/2016. Reitera Ordinanze ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 al fine di provvedere ad un ricorso temporaneo a speciali forma di gestione dei rifiuti nel territorio della regione siciliana ed evitare il determinarsi di una situazione emergenziale
Riscontro note Prot. n. 23840 del 26/05/2017 e n. 24069 del 29/05/2017.

In riscontro alla note in oggetto assunte rispettivamente al Prot. n. 32163 del 29/05/2017 e n. 32399 del 29/05/2017, si riporta di seguito il parere richiesto ai fini del reiterno delle Ordinanze n.26/rif e n.28/rif del 01/12/2016 e n. 29/rif del 21/12/2016.

Ordinanza 26/rif del 01/12/2016

L'ordinanza 26/Rif riguarda il complesso IPPC di c.da Coda Volpe in Comune di Catania di proprietà della **Società Sicula Trasporti S.r.l.**, costituito da un impianto di trattamento meccanico/selezione di RSU indifferenziati (AIA n. 248/2009; 443/2012) e dal correlato impianto di biostabilizzazione della frazione "umida di sottovaglio" proveniente da impianti di separazione "secco" - "umido" di RSU indifferenziati (AIA n. 1004/2010; 901/2011), nonché il complesso IPPC ubicato in comune di Motta S. Anastasia di proprietà della **Società Oikos S.p.A.** costituito per la parte di interesse da un impianto di trattamento / Selezione di rifiuti non pericolosi

(prevalentemente RSU) dotato di AIA n. 661/2008 e dal bacino di discarica di c.da Valanghe d'Inverno (AIA n. 221/2009).

Inoltre, il comma 3 dell'art.2 della stessa Ordinanza prevede che il gestore Sicula Trasporti dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

Impianto di trattamento meccanico-biologico della Sicula Trasporti srl

Per quanto riguarda l'impianto di trattamento meccanico/ selezione dei RSU indifferenziati della Sicula Trasporti si osserva che per detto impianto risulta autorizzata una potenzialità di trattamento annua di 1.000.000 di tonnellate; i dati più recenti forniti dal Gestore IPPC circa i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto indicano che per il corrente anno, fino alla data del 26 maggio u.s., sono stati trattati 352.549 tonnellate di rifiuti, per cui in proiezione si deduce che, su base annua, i quantitativi in ingresso all'impianto siano compatibili con la potenzialità autorizzata.

Dal processo di trattamento meccanico/ selezione di cui sopra sono stati generati i due flussi principali di rifiuti di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio (CER 191212) per un quantitativo totale di 201.420 tonnellate, corrispondenti al 57,1% dei rifiuti in ingresso all'impianto. Parte di tali rifiuti sono stati conferiti presso la discarica di c.da Valanghe d'Inverno in comune di Motta S. Anastasia, in virtù, per ultimo, del DDG del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 553 del 24 aprile 2017, per un quantitativo di circa 22.527 tonnellate, mentre la parte preponderante è stata smaltita in discariche di proprietà della Sicula Trasporti ubicate in territorio del comune di Lentini (SR);
- frazione umida di sottovaglio (CER 191212) per un quantitativo di 147.542 tonnellate, corrispondenti al 41,8% dei rifiuti in ingresso all'impianto. Tali rifiuti sono stati avviati al successivo trattamento biologico di biostabilizzazione della componente organica biodegradabile presso l'attiguo impianto, anch'esso di proprietà della Sicula Trasporti.

Per quanto riguarda l'impianto di biostabilizzazione della frazione umida derivante dal processo di separazione meccanica di RSU indifferenziati della Sicula Trasporti si rammenta che per tale impianto il decreto di AIA n. 1004/2009 prevede un ciclo di trattamento dei rifiuti della durata di 21 giorni, a conclusione del quale il rifiuto biostabilizzato da avviare in discarica deve presentare un valore dell'Indice Respirometrico Dinamico (IRD) $\leq 1.000 \text{ mg O}_2\text{kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$.

A tal riguardo si rileva che gli ultimi dati resi disponibili dal Gestore IPPC relativi ad una verifica in autocontrollo dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale (IRDP) eseguito a **21 giorni di trattamento** su uno dei "lotti" di rifiuti che per un breve periodo di tempo, nello scorso mese di aprile, è stato possibile trattare secondo le previsioni dell'AIA, indicano che l'impianto in questione è potenzialmente in grado di rispettare le prescrizioni dell'AIA, nonché le previsioni del D.M. 27/09/2010 relativamente al valore di IRD dei rifiuti, qualora questi ultimi possano essere sottoposti al ciclo di trattamento della durata minima di 21 giorni.

Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle previsioni di cui alla nota prot. n. 15784 del 26/10/2016 del MATTM, con la quale viene chiarito che ai fini della valutazione ed accertamento della *consistenza* della riduzione dell'attività biologica della frazione biodegradabile ottenuta da separazione secco - umido di RSU indifferenziati prima dell'ammissione di tale frazione in discarica, "... tale requisito, nell'ambito del regime straordinario derivante dall'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 5/Rif è interpretato dalla stessa nel senso di ritenere soddisfacente una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50% (art. 5, comma 6)", si osserva che gli ultimi controlli in ordine di tempo eseguiti su campioni di rifiuti sottoposti al **trattamento di biostabilizzazione ridotto a 15 giorni** in virtù dell'ordinanza 26/Rif, prelevati in contraddittorio con la Struttura Territoriale di Catania ed inviati al laboratorio dello Sportello di Ravenna dell'ARPAE (campioni prelevati al "tempo t0", cioè al momento di carico dell'aia, ed al "tempo t15"), hanno confermato il

rispetto del criterio di abbattimento di almeno il 50% dell'IRDP dopo 15 giorni di trattamento, rispetto al rifiuto "fresco" (nei fatti la % di abbattimento dell'IRDP è stata di circa il 60%).

Fermo restando quanto sopra esposto, si intende qui richiamare le considerazioni a suo tempo riportate nel precedente parere prot. n. 76980 del 30/11/2016 rilasciato congiuntamente dalla Strutture Territoriali ARPA di Catania e Siracusa, propedeutico all'emissione dell'ordinanza 26/Rif, qui testualmente riproposte: *"Per quanto riguarda la previsione di trattamento di biostabilizzazione a 15 giorni nell'arco temporale di vigenza della Ordinanza 5/rif, fermo restando l'obbligo di abbattimento del 50% del valore di IRDP, occorre rilevare che tale condizione, pur consentendo un abbattimento dell'attività biologica del rifiuto, da considerare accettabile per quanto sopra premesso, rappresenta comunque una deroga alla norma che disciplina i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Infatti è opportuno considerare che, dati i valori di IRDP che caratterizzano la frazione umida di sottovaglio derivante da RSU indifferenziato, i quali si attestano, almeno per l'esperienza del territorio di competenza, nell'intorno di 5000-6000 mg O₂kg⁻¹SVh⁻¹, ne consegue che, anche rispettando il criterio fissato dal MATTM di abbattimento, dopo 15 giorni di trattamento, del 50% del valore di IRDP, il risultato finale è sicuramente ben al di sopra del valore fissato nel contesto del D. M. 27/09/2010 e ss.mm.ii."*

Le considerazioni qui riproposte assumono ulteriore rilievo sulla scorta dei valori di IRDP ottenuti dopo 21 giorni di trattamento, i quali come già detto testimoniano che qualora possano essere adottate modalità gestionali ed operative "standard" (in primis la durata del ciclo di trattamento) l'impianto in questione è in grado di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica fissati dalle norme vigenti e quindi assicurare un maggiore grado di protezione delle matrici ambientali in quanto il rifiuto così stabilizzato presenta un contenuto di sostanze organiche biodegradabili ridotto rispetto ad un analogo rifiuto per il quale sia stato conseguito l'abbattimento del 50% del valore di IRDP.

In ragione di ciò si ritiene che ogni possibile sforzo debba essere portato a termine per consentire il ripristino delle condizioni operative e gestionali dell'impianto di biostabilizzazione previste dall'AIA.

Complesso IPPC ubicato in comune di Motta S. Anastasia di proprietà della Società Oikos S.p.A.

Per quanto riguarda gli impianti di pertinenza della Società Oikos S.p.A., occorre preliminarmente evidenziare che nella formulazione del citato parere prot. n. 76980 del 30/11/2016 propedeutico alla emissione dell'Ordinanza 26/Rif del 01/12/2016, lo "scenario impiantistico" sottostante le valutazioni tecniche compiute dalla Struttura Territoriale di Catania erano quelle susseguenti il D.D.G. n. 1442 del 05/10/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per cui già a partire dal mese di novembre 2016 era attiva una modifica dei criteri gestionali dei rifiuti non pericolosi provenienti dall'impianto di pretrattamento/ selezione di contrada Tiriti (AIA n. 661/2008) allora in esercizio, in base ai quali la frazione umida di sottovaglio, inviata per il trattamento di biostabilizzazione presso l'impianto di contrada Codavolpe di pertinenza della Sicula Trasporti, una volta completato il ciclo di trattamento, restava in carico per lo smaltimento finale alla Sicula Trasporti.

Come a suo tempo espresso in sede di Conferenza di Servizi del 28/09/2016 concernente la specifica questione, è stato ritenuto che tale soluzione avrebbe potuto contribuire positivamente ad attenuare gli impatti sulle matrici ambientali generati dall'esercizio degli impianti di pertinenza della Oikos e, di conseguenza, ne sarebbe potuto derivare un alleggerimento delle criticità precedentemente manifestatesi.

Invece il DDS n. 2175 del 22/12/2016 del Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, conseguente l'ordinanza 26/Rif del 01/12/2016, ha decretato un piano straordinario di conferimenti presso l'impianto gestito dalla Oikos in base al quale a far data dal 23 dicembre 2016 *"può essere conferita, fino ai limiti di capienza già stabiliti, la frazione secca degli RSU già trattati presso TMB esistenti e funzionanti secondo la vigente normativa"*.

Da ultimo, il DDG n. 553 del 27/04/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha sospeso i termini e le modalità obbligatorie fissate dall'art. 1 del precedente DDG n.386/2017 con il quale una lista positiva di gestori IPPC individuata nel contesto dello stesso decreto erano tenuti a conferire determinate quantità di rifiuto "secco" (CER 191212) derivante dai propri impianti di TMB presso la discarica di c.da Valanghe d'Inverno (AIA n. 221/2009) di proprietà della Oikos.

Inoltre, secondo le previsioni del citato DDG n. 553/2017, alcuni Gestori IPPC (specificamente indicati nel contesto di tale Decreto) possono, se ritenuto utile e necessario, conferire determinate quantità dei propri rifiuti, costituiti dalla frazione secca di cui sopra.

Dai dati forniti dalla Società Oikos si rileva che da gennaio 2017 fino alla data del 29 maggio u.s., la quantità di rifiuti costituiti dalla frazione secca conferita da altri gestori IPPC presso la discarica di c.da Valanghe d'Inverno ammonta a 25.264 tonnellate.

In questo contesto appare opportuno evidenziare che l'attuale condizione di esercizio / operatività degli impianti del complesso IPPC ubicato in comune di Motta S. Anastasia facenti capo alla Società Oikos S.p.A. discende da autonome valutazioni e decisioni attinenti aspetti di *governance* della gestione dei rifiuti in Sicilia, la cui prerogativa resta in capo ad altri rami della P.A., diversi dall'ARPA Sicilia.

Per quanto sopra esposto, con riferimento ai due suddetti complessi IPPC di Sicula Trasporti e OIKOS, fatte salve eventuali diverse prescrizioni dettate dal MATTM nel contesto di un nuovo possibile atto di assenso alla reiterazione dell'ordinanza 26/Rif del 01/12/2016 o alla emanazione di una nuova Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene di dover confermare il parere a suo tempo espresso con prot. n. 76980 del 30/11/2016, fatte altresì salve le prescrizioni dettate nel contesto dei precedenti pareri rilasciati dalla Struttura Territoriale ARPA di Catania richiamati nelle premesse dell'Ordinanza 5/Rif del 2016 (della quale l'Ordinanza 26/Rif del 01/12/2016 costituisce reiterazione degli effetti), qui omessi per brevità.

Preme comunque sottolineare che quanto sopra unicamente in considerazione del fatto che la mancata reiterazione degli effetti della suddetta ordinanza 26/Rif comporterebbe di fatto, per larga parte del territorio regionale, l'impossibilità di assicurare un trattamento di stabilizzazione della frazione organica putrescibile, sia pure ridotto, in assenza del quale ne deriverebbero gravi e maggiori conseguenze non solo sotto il profilo ambientale ma, soprattutto, dal punto di vista igienico sanitario.

Relativamente alla discarica C.da Valanghe d'Inverno e, più in generale, al complesso di impianti IPPC ubicati in comune di Motta S. Anastasia, di proprietà della Società Oikos S.p.A., nella formulazione della nuova ordinanza si dovrà tenere conto della pronuncia del CGA della Regione Sicilia n. 184/2017, nonché dell'ordinanza cautelare n. 173 del 09/03/2017 del TARS - Catania, di sospensione dei provvedimenti impugnati dalla Società Oikos, tra i quali l'ordinanza 26/Rif del 01/12/2016 ed il DDS n. 2175/2016 più volte richiamati.

Per quanto riguarda, infine, l'impianto di biostabilizzazione della ditta Sicula Trasporti S.r.l., si precisa che il parere si intende favorevole a condizione che nel contesto della nuova ordinanza venga chiarito se l'impianto potrà operare anche in deroga alla potenzialità di trattamento annua autorizzata con il DRS 1004/2009, qualora nel corso di vigenza della futura Ordinanza venga raggiunto il valore di 315.000 ton/anno.

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio nel Comune di Lentini (SR)

Considerato che in atto la Sicula Trasporti Srl (gestore IPPC) sta gestendo un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi sito in località Grotte San Giorgio nel Comune di Lentini, autorizzato con AIA DDG n.649/2012 costituito da due vasche, la A e la B. La vasca B è in fase di esaurimento (circa altri quaranta giorni) mentre per la vasca A è stato richiesto dalla Società il collaudo che verrà eseguito, dopo il primo accesso fatto in data 25/05/2017, il 5/06/2017;

Con DDG n.606 del 17/05/2017 trasmesso con nota prot. n. 22328 del 17/05/2017, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiuso il Procedimento di secondo grado per il riesame dell'AIA n. 649/2012, avviata con nota prot. n. 1847 del 19/01/2015, con l'archiviazione;

L'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza 26/Rif del 1/12/2016 deroga le prescrizioni dell'AIA DRS n.1004/2009 così come modificato ed integrato dal DRS n.901/2011; mentre il comma 2 deroga i quantitativi previsti dal citato DRS. Il comma 3 dispone l'abbancamento nei bacini (B ed A) di cui al decreto AIA n.649/2012.

Tutto ciò premesso, richiamati i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del Decreto 152/2006 e ss.mm.ii, emanati con la Circolare prot. n. 5982 del 22/04/2016 del MATTM Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, in merito ai conferimenti dei rifiuti provenienti dal Trattamento meccanico biologico nelle vasche B ed A, dell'AIA n.649/2012, non si ravvisa la necessità di ricorrere a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191, comma 3, del citato decreto, in quanto l'impianto in atto gestito dalla Società Sicula Trasporti Srl risponde alle previsioni autorizzative di cui alla citata AIA:

Qualora, invece, il Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti, per aspetti che non rientrano nella competenza e/o conoscenza della Scrivente abbia necessità di derogare i criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/2010 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole ai sensi del comma 3 dell'art. 191, a condizione che il Gestore IPPC attivi tutti i presidi ambientali della discarica sita nel Comune di Lentini di cui all'AIA n.649/2012 ed in particolare il sistema di captazione ed estrazione del percolato, il contenimento delle emissioni diffuse, la minimizzazione degli impatti ambientali dovuti alla eventuale non completa stabilizzazione dei rifiuti urbani biodegradabili provvedendo ad una efficace copertura giornaliera dei rifiuti con materiali minerali di bassa permeabilità e di spessore adeguato.

Ordinanza 28/rif del 01/12/2016

L'ordinanza 28/Rif riguarda:

- Installazione IPPC del Gestore CISMA Ambiente spa nel territorio di Melilli (SR);
- Installazione IPPC del Gestore RAP a Bellolampo nel territorio del Comune di Palermo;
- Impianto della Ecoambiente presso il sito di Bellolampo nel territorio del Comune di Palermo;
- Installazione IPPC di trattamento meccanicobiologico della Trapani Servizi in c.da Belvedere nel territorio del comune di Trapani;
- Installazione IPPC della Società EnnaUno in contrada Cozzo Vuturo territorio di Enna.

Installazione IPPC del Gestore CISMA Ambiente spa

Si premette che:

- Con nota prot. n. 49781 del 04/08/2016, in riscontro alla richiesta di parere per l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e relativa campagna di esercizio di un impianto mobile per la trito-vagliatura e successivo trattamento con mulino micronizzatore di rifiuti solidi urbani (RSU) da installare presso la discarica CISMA Ambiente (aut. AIA D.C. 669/2015 e D.D.G. 1772/2013) ed in riferimento alle ordinanze ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/06, 11/Rif. e 13/Rif, trasmessa all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti - Servizio 7 Autorizzazioni ed altri, ARPA S.T. di Siracusa rilevava, tra l'altro, che l'introduzione di un nuovo impianto di trattamento e il successivo abbancamento in discarica presupponeva un riesame AIA e una verifica di assoggettabilità alla VIA, ex art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06, nonché, eventualmente, anche una modifica degli impianti di recupero del biogas in funzione dei diversi codici CER che sarebbero stati abbancati in discarica.

Nella nota si rilevava altresì che il posizionamento di un impianto di trattamento sopra un bacino di scarica in esaurimento contraveniva al dettato del D.Lgs. 36/2003 in merito alla gestione post-mortem della stessa, oltre che risultava necessaria la valutazione della stabilità dell'ammasso dei rifiuti in rilevato per l'azione dei carichi aggiuntivi.

- Con nota PEC prot. 2058/Ri.Bo. del 12/08/2016, trasmessa al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti ed altri, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa trasmetteva la relazione tecnica del 11/08/2016, redatta congiuntamente ad ARPA S.T. di Siracusa. Per quanto osservato nella relazione tecnica si chiedeva all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti competente di emanare, ove previsto, prescrizioni in merito.
- Con nota prot. n. 60947 del 23/09/2016 dell'ARPA S.T. di Siracusa, si trasmetteva all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti ed altri la relazione tecnica del 22/09/2016 redatta congiuntamente dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA S.T. di Siracusa, con la quale, tra l'altro, si ribadiva che il posizionamento dell'impianto di trattamento, costituito da un capannone industriale chiuso su tre lati con pannelli e in parte in muratura con struttura portante e tetto in acciaio su basamento di cemento tipo industriale, trito-vagliatore e mulino micronizzatore, su una scarica in via di esaurimento contraveniva al dettato normativo del D.Lgs. 36/2003. Si rilevava, inoltre, che mentre rientravano nella definizione di "impianto mobile", così come richiamato nelle ordinanze presidenziali 11/Rif. e 13/Rif., il trito-vagliatore e il mulino micronizzatore, non vi rientravano assolutamente le opere edilizie di supporto realizzate, quali la pavimentazione e il capannone. Al riguardo si rimandava alla definizione di "impianto mobile" contenuta del DDG ARTA n. 10 del 21/01/2011. Per quanto contenuto nella relazione si chiedeva all'Autorità competente di emanare apposita diffida alla società CISMA Ambiente al proseguimento dell'esercizio dell'impianto di trattamento, anche finalizzato alla delocalizzazione degli impianti di trattamento e relative opere edili in area idonea con relativo ripristino dello stato sommitale della scarica in via di esaurimento.
- Con nota PEC prot. n. 2844/Ri.Bo. del 18/11/2016 (prot. gen. n. 37671 del 18/11/2016), il Libero Consorzio Comunale di Siracusa trasmetteva all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed altri, osservazioni in merito al progetto dell'impianto mobile autorizzato, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con D.D.G. n. 1559 del 19/10/2016 e alla "Relazione Ambientale" redatta ai sensi del D.D.G. ARTA n. 10 del 26/01/2011 trasmessa dalla società CISMA Ambiente.

Nella nota, nel richiamare le definizioni di "impianto mobile" riportate nell'art. 2 del D.D.G. ARTA n. 10 del 26/01/2011 e nell'allegato 7 - "Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento" del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Adeguamento alle prescrizioni di cui al D.M. Ambiente n. 100 del 28/05/2015, si riteneva rientrare in tale definizione solamente l'installazione definita come Modulo "A" - Sezione lacera sacchi, deferrizzazione e vaglio rotante e non l'installazione definita come Modulo "B" - Sistema di stabilizzazione in biocelle, da inquadrarsi invece quale impianto fisso in quanto costituito da pannelli in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) inseriti in fondazioni a travi rovesce interrato a profondità di circa 1 m. Inoltre si ribadiva che non potevano essere considerati "impianto mobile" la struttura di contenimento chiusa su tre lati e le relative piattaforme in cemento, come evidenziato in precedenti note.

Nella nota si faceva rilevare, altresì, che non era previsto alcun sistema di captazione, convogliamento, trattamento/abbattimento delle arie esauste, delle polveri e degli odori (es. scrubber e biofilto) delle due sezioni "A" e "B" che costituivano l'intero impianto di TMB (a parte i tefoni di copertura delle biocelle) e non risultava fissato, per questi, alcun limite normativo, come

previsto dalle BAT di settore (D.M. Ambiente 29/01/2007 - Impianti di trattamento meccanico biologico).

Nella nota si ribadiva, infine, che la realizzazione di strutture, attrezzature e manufatti quali quelli installati e/o in progetto ubicati sulla sommità del bacino già esaurito, di cui al decreto A.I.A. D.D.G. n. 1772/2013, oltre a non essere prevista dal D.Lgs. 36/2003, non risultava contemplata nello stesso decreto, costituendo pertanto, quanto meno, modifica sostanziale al decreto autorizzativo stesso, come peraltro costituiva modifica sostanziale l'inserimento di codici CER non previsti in A.I.A. Al riguardo si richiamavano gli adempimenti relativi alle procedure previste dalla parte II, titolo III - Valutazione di impatto ambientale, per siffatte tipologie di impianti.

Per tali osservazioni si rimaneva in attesa di riscontro o di eventuali determinazioni in merito da parte del Dipartimento Regionale competente.

Con nota prot. n. 74647 del 21/11/2016, in riscontro alla richiesta di parere da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti circa l'ampliamento della capacità dell'impianto mobile di TMB di CISMA Ambiente, già autorizzato in via ordinaria con DDG n. 1559 del 19/10/2016, l'ARPA S.T. di Siracusa comunicava delle criticità inerenti il trattamento dell'aria esausta proveniente dalle biocelle, considerato che le BAT di Settore ne prevedono il trattamento per l'eliminazione degli odori, richiamavano quanto già espresso per quanto riguardava il posizionamento dell'impianto sopra la discarica in esaurimento, ribadendo, altresì, che le modifiche apportate al sito costituivano oggetto di revisione AIA. Osservazioni ribadite peraltro dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota PEC prot. n. 2844/Ri.Bo. del 18/11/2016 (prot. gen. n. 37671 del 18/11/2016). Nella nota si ribadiva, infine, che le strutture, le attrezzature e i manufatti installati e/o in progetto ubicati sulla sommità del bacino già esaurito, di cui al decreto A.I.A. D.D.G. n. 1772/2013, oltre a non essere previste dal D.Lgs. 36/2003, non risultavano contemplate nello stesso decreto, costituendo pertanto, quanto meno, modifica sostanziale al decreto autorizzativo stesso, come peraltro costituiva modifica sostanziale l'inserimento di codici CER non previsti in A.I.A. Al riguardo si richiamavano gli adempimenti relativi alle procedure previste dalla parte II, titolo III - Valutazione di impatto ambientale, per siffatte tipologie di impianti.

Per tali osservazioni si rimaneva in attesa di riscontro o di eventuali determinazioni in merito da parte del Dipartimento Regionale competente.

Considerato che:

- A. - a marzo 2017 l'impianto gestito dalla CISMA Ambiente SpA è stato affidato in gestione ai custodi giudiziari e sui proprietari pende un procedimento penale con vari capi d'imputazione anche in campo ambientale. A seguito di tale evento con DDG n. 321 del 16/03/2017 sono stati sospesi i conferimenti di RSU a CISMA Ambiente SpA e con nota n. 12745 del 17/03/2017 (prot. ARPA n. 16677 del 20/03/2017) è stato aperto un procedimento di secondo grado per la revoca dei provvedimenti autorizzatori
- B. - gli impianti presenti nel sito inerenti il trattamento dei RSU sono i seguenti:
- un piazzale avente una superficie di circa 12.000 mq, completamente pavimentato con cemento tipo industriale delimitato quasi completamente su tre lati da cordolatura in c.a., ad eccezione del lato posteriore, e da un tratto di muro in c.a. di altezza pari a 3,0 m e spessore pari a 0,50 m;
 - una pesa e un container per la registrazione delle operazioni di pesatura dei RSU in ingresso;

- un capannone industriale chiuso su tre lati di cui due con pannelli e uno con muro in cemento armato, già riscontrato in precedenti sopralluoghi e descritto nei relativi verbali,
 - un impianto mobile costituito da trituratore, vaglio rotante e nastri trasportatori, alloggiati all'interno del capannone industriale pavimentato, in esercizio per la separazione degli RSU in sopravaglio e sottovaglio privo di impianto di captazione e trattamento delle emissioni (voc, polveri, odori);
 - n. 24 baie di maturazione del sottovaglio di RSU (biostabilizzazione della componente organica) prive di impianto di captazione e trattamento delle arie esauste, coperte con teli costituiti da geotessile in polipropilene traspirante e geomembrana prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità (LDPE) rinforzata con armatura interna in polietilene ad alta densità (HDPE). In merito si rileva che il progetto trasmesso con nota prot. n. OUT-161103-CSA-0404 del 03/11/2016 prevedeva n. 21 baie di maturazione;
 - un container adibito a centrale di monitoraggio dei parametri caratteristici di maturazione della frazione organica dei RSU nelle baie di bio-stabilizzazione, installato in prossimità della prima baia di maturazione, su base in c.a.
- C. - per quanto progettualmente previsto e realizzato si rilevano le seguenti difformità alle previsioni di legge previste dalla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m. e l., alle ordinanze presidenziali emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 ed ai decreti autorizzativi stessi rilasciate alla società CISMA Ambiente:

1. NON RISPONDENZA ALLA DEFINIZIONE DI "IMPIANTO MOBILE" DI PARTI DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO RSU

Come già osservato in precedenti note trasmesse agli Enti regionali competenti, riportati in premessa, il capannone industriale con struttura in acciaio coperto con pannelli, e tamponato su tre lati con pannelli e di cui uno con muro in c.a., la pavimentazione in cemento tipo industriale, di circa 12.000 mq, cordolata quasi interamente su tre lati, le n. 24 baie montate su fondazioni scavate a profondità di circa 1 m (vedi schema progettuale), con i relativi impianti di insufflazione di aria per il processo di bio-stabilizzazione della matrice organica degli RSU - sottovaglio (foto allegate) non corrispondono alla definizione di impianto mobile di cui:

- art. 2 - DEFINIZIONE del del D.D.G. ARTA n. 10 del 26/01/2011 riporta: *"Gli gli impianti mobili per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti sono definiti mobili per la loro facile trasportabilità e per la caratteristica di essere già montati su mezzi che ne consentono l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività o di smaltimento dei rifiuti, si differenziano dai sistemi di "impianti fissi", costituiti da macchinari o sistemi di macchine che svolgono analoghi processi di smaltimento e recupero dei rifiuti, che appartengono e sono rigidamente connessi ad una determinata struttura fissa dotata di autonomia funzionale e destinata ad una specifica attività";*
- allegato 7 - "Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento" del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Adeguamento alle prescrizioni di cui al D.M. Ambiente n. 100 del 28/05/2015, riporta: *"l'impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti è un impianto il cui esercizio è caratterizzato da "campagne di attività" di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito "mobile" deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di mobilità, non ritenendosi sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l'impianto, in alternativa, quindi deve essere montabile su mezzi che ne consentano l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero".*

Pertanto le installazioni suddette, inquadrabili quali "impianti fissi", non ci si può avvalere dell'autorizzazione ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, specifica per gli "impianti mobili", ma

sono necessari procedimenti autorizzativi molto più complessi, anche finalizzati alla valutazione dei maggiori impatti ambientali da questi prodotti (Valutazione di Impatto Ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA e successiva autorizzazione alla costruzione e alla gestione).

Al punto è il caso di rilevare che nel sopralluogo del 22/09/2016, erano già stati constatati e verbalizzati lavori di spianamento e lavori di carpenteria in scavi a sezione obbligata, nella zona dell'odierno piazzale, antistante il capannone. Il verbale veniva trasmesso in seno alla relazione tecnica di diffida prot. n. 60947 del 23/09/2016 dell'ARPA S.T. di Siracusa, precedentemente citata.

2. MANCANZA DI IDONEA AUTORIZZAZIONE PER L'IMPIANTO TMB

Considerato che l'autorizzazione ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rappresenta in generale titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto mobile a cui si riferisce l'atto e che l'art. 6 del D.D.G. n. 1559 del 19/10/2016 stabilisce, infatti, che *"La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile"*, pertanto la società CISMA Ambiente ha operato in forza delle ordinanze emergenziali su citate: ord. n. 11/Rif. del 22/07/2016, n. 13/Rif. del 27/07/2016 e n. 28/Rif. del 01/12/2016 e del D.D.S n. 24 del 26/01/2017 "Piano straordinario dei conferimenti presso l'impianto gestito dalla Cisma Ambiente S.p.A.

Al punto si rileva che le ordinanze presidenziali, ex art. 191 del D.Lgs. 152/06, n. 11/Rif. del 22/07/2016, n. 13/Rif. del 27/07/2016 e n. 28/Rif. del 01/12/2016 (quest'ultima di proroga dei termini delle prime due fino al 31/05/2017) attengono al primo impianto di trattamento RSU, ovvero quello costituito da capannone, tritovagliatore e mulino micronizzatore per il trattamento del sottovaglio, non più utilizzato, e non all'utilizzo delle 24 biocelle per la bio-stabilizzazione della matrice organica dei RSU - sottovaglio - come si presenta oggi l'assetto impiantistico.

L'ordinanza presidenziale n. 26/Rif del 01/12/2016 stabilisce, in generale, all'art. 4, comma 3, *"I rifiuti indifferenziati (cosiddetti RUR) prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili)".*

L'art. 5, comma 1, prevede altresì *"Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni ivi contenute afferenti le procedure VIA ed A.I.A. relative all'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale. L'iter amministrativo deve seguire l'ordine cronologico nelle richieste inoltrate e la verifica della correttezza della documentazione depositata al fine di consentire la chiusura del procedimento, indipendentemente dall'esito, entro i termini prima stabiliti."*


Pertanto l'ordinanza in argomento non rappresenta un'autorizzazione generalizzata per gli impianti TMB, anche mobili, ma prevede dei tempi ridotti rispetto a quelli ordinari per gli impianti necessari di procedure VIA ed AIA, come nel caso in specie.

Infatti, come già comunicato nelle note precedentemente trasmesse agli organi regionali competenti, l'inserimento di un nuovo impianto di trattamento, con nuovi codici di rifiuti da trattare (RSU) ed impatti aggiuntivi da valutare, in un contesto impiantistico già sottoposto a procedimenti A.I.A. (D.D.G. n. 1772/2013 e D.C. n. 669/2015) rappresenta una modifica sostanziale suscettibile di revisione A.I.A., nonché almeno ad una verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. 152/06.

Non risulta a tutt'oggi che tali procedure siano state avviate dagli organi regionali competenti, non risultano all'atto concluse, pertanto l'impianto di trattamento dei RSU in argomento non risulta autorizzato a norma di legge.

3. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU

L'impianto di trattamento dei RSU, capannone, pesa, biocelle, container di servizio e piazzale di manovra si sviluppa su una superficie di circa 12.000 mq, su pavimentazione di tipo industriale cordolata con manufatti in c.a., posizionato sopra il bacino di discarica esaurita di cui al D.D.G. n. 1772/2013, risulta in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (che rappresenta le BAT di settore) in relazione alla chiusura e gestione post-operativa delle discariche. Il nuovo impianto e la sua ubicazione risultano in contrasto con lo stesso decreto di A.I.A. anche in relazione allo strato di finitura ed impermeabilizzazione relativo del bacino di discarica.



4. MANCANZA DI IDONEI SISTEMI DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARIE ESAUSTE

L'impianto di trattamento meccanico biologico in oggetto, cos' come realizzato risulta privo dei necessari presidi per l'abbattimento/limitazione delle emissioni delle arie esauste di esercizio dell'impianto. In particolare sia il capannone adibito alla fase di trito-vagliatura dei RSU per la separazione sottovaglio-organico/sopravaglio-secco (sezione A) che le biocelle per la successiva fase di bio-stabilizzazione della frazione organica (sezione B), risultano sprovvisti di impianto di captazione e trattamento delle emissioni di sostanze volatili, polveri ed odori (es. scrubber e biofiltro), come come previsto dalle BAT di settore (D.M. Ambiente 29/01/2007 - Impianti di trattamento meccanico biologico).

L'unico presidio previsto in tal senso risulta essere la copertura delle biocelle con teli costituiti da geotessile in polipropilene traspirante e geomembrana prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità (LDPE) rinforzata con armatura interna in polietilene ad alta densità (HDPE), presenti sul tetto ma non utilizzati anche per la chiusura della biocella.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.D.G. N. 1559 DEL 19/10/2016

Il D.D.G. n. 1559 del 19/10/2016 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile della società CISMA Ambiente, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, prevede fra l'altro:

- art. 3, comma 10: "l'impianto deve mantenere sempre efficienti i dispositivi di abbattimento tali da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: - zona carico impianto (inizio impianto) zona di tritovagliatura - zona di scarico (termine della lavorazione)". Al punto, dai

sopralluoghi effettuati emerge che non è stato riscontrato alcun impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni diffuse nell'area di impianto.

- art. 3, comma 11: "la Ditta esercente, prima dell'inizio della campagna di lavorazione, è onerata di concordare, con la S.T. dell'ARPA competente per territorio, il PMC relativo all'attività da compiere. A tale scopo si fissano i seguenti analiti minimi da monitorare e i limiti indicativi relativi alla qualità dell'aria, fermo restando le eventuali disposizioni e provvedimenti anche più restrittivi che gli Enti competenti per territorio possono eventualmente adottare". Al riguardo si rappresenta che l'ARPA S.T. di Siracusa non ha avuto la possibilità di concordare alcun PMC in quanto Cisma si è limitata a fornire la documentazione tecnica senza proporre un PMC da valutare.

Si rileva comunque che essendo l'impianto di trattamento RSU in questione inserito in un contesto di procedura A.I.A. già in atto, in cui è già implementata una procedura di Piano di Monitoraggio e Controllo per i parametri caratteristici dell'impiantistica prevista nei relativi decreti A.I.A. D.D.G. n. 1772/2013 e D.C. n. 669/2015, il PMC dell'impianto del nuovo impianto di trattamento dovrebbe essere armonizzato con quanto già in atto, nell'ambito di una revisione generale delle A.I.A. in essere.

6. UTILIZZO DI UN SITO DI DISCARICA PER IL QUALE È IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI REVOCA

- Per quanto attiene infine allo smaltimento in discarica delle frazioni trattate si rappresenta che l'impianto di discarica, come tutto il sito, è soggetto ad una procedura di revoca dei provvedimenti autorizzatori a seguito di un procedimento penale, in merito questo Ufficio non è titolato ad esprimersi ed è in attesa delle determinazioni dell'Autorità Competente, come già sopra esposto,
- Tali superiori considerazioni sono state rappresentate e ribadite altresì nella riunione svoltasi il 19/05/2017 presso il DRAR sulla fattibilità della riapertura delle attività della CISMA Ambiente chiesta dai Custodi Giudiziari.

Tutto ciò premesso e considerato, vista la complessità delle problematiche del sito in oggetto e considerate le osservazioni effettuate specificatamente sull'impianto TMB al superiore punto C, si esprime **parere sfavorevole** al rinnovo dell'ordinanza n. 28 in oggetto per la parte relativa alla CISMA Ambiente SpA.

Installazione IPPC del Gestore AMA nel territorio di Castellana Sicula (PA)
Installazione IPPC del Gestore RAP a Bellolampo nel territorio del Comune di Palermo
Impianto della Ecoambiente presso il sito di Bellolampo nel territorio del Comune di Palermo

Risulta agli atti della Agenzia che la fase di stabilizzazione della frazione di sottovaglio effettuata presso la discarica di Balza di Cetta (Castellana Sicula), di norma prevede un tempo minimo di 400 ore (pari a circa 17 giorni) ed è pertanto in linea con le disposizioni impartite nell'Ordinanza specifica.

Dai pochi dati a disposizione non risulta mai essere stato raggiunto il valore di IRDP di $1000\text{mgO}_2\text{kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$. Il valore di $2114\text{mgO}_2\text{kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$ quale risultato del campione prelevato nel settembre 2016 è in linea con quello degli altri impianti della Sicilia con l'abbattimento del 50% (se pur non direttamente confrontabile con un valore iniziale).

Per ciò che attiene al TMB gestito da RAP, gli ultimi dati a disposizione del 20.02.2017 segnano un valore di IRDP dopo 15 giorni di $1255\text{mgO}_2\text{kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$ in linea con la prescrizione dell'abbattimento del 50% (se pur non direttamente confrontabile con un valore iniziale).

L'impianto della ECOAMBIENTEITALIA sottoposto a controllo analitico il 14.09.2016 presentava un valore di IRDP pari a $5015\text{mgO}_2\text{kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$ molto più vicino ad un rifiuto tal quale che ad uno biostabilizzato. Tale valore in linea con le aspettative di quest'Ufficio, era conseguenza di una non corretta gestione segnalata e confermata dalla stessa azienda con le note redatte a seguito del sopralluogo del 08 agosto 2016.

Pertanto alla luce delle premesse sopraesposte si esprime **parere tecnico favorevole** ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/06 al reiterno delle Ordinanze 26/Rif e 28/Rif a **condizione** che:

1. L'impianto della ECOAMBIENTEITALIA rispetti tutte le prescrizioni ambientali segnalate nel sopralluogo dell'08 agosto 2016.
2. Tenuto conto dei rilievi della Città Metropolitana di Palermo (cfr. nota prot. 44298 del 26/05/2017 assunta al n. 32025 del 26/05/2017 di ARPA), i quantitativi dei rifiuti trattati in ciascuno dei tre impianti di biostabilizzazione non siano superiori a quelli autorizzati.

Installazione IPPC di trattamento meccanicobiologico della Trapani Servizi in contrada Belvedere nel territorio del comune di Trapani

La Struttura Territoriale ARPA di Trapani aveva rilasciato parere ex art 191 del D Lgs 152/2006, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota prot. 33458 del 24/05/2016 per attività temporanea di trattamento meccanico con impianto mobile dei rifiuti RSU presso la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Trapani - c.da Borraena, per interventi di manutenzione presso l'impianto di biostabilizzazione di c.da Belvedere. Tali operazioni sono state autorizzate, ex art. 191, con Ordinanze n. 5/rif, 22/rif ed in ultimo con Ordinanza n. 28/rif del 01/12/2016 con scadenza 31/05/2017.

In relazione alla richiesta Prot. n. 23840 del 26/05/2017, considerato che permangono le criticità presso l'impianto di TMB di c.da Belvedere, limitatamente alla trito vagliatura ma non alla biostabilizzazione, considerato anche che in discarica possono essere smaltiti rifiuti urbani trito vagliati e biostabilizzati, si esprime **parere favorevole** al proseguimento del trattamento meccanico dei rifiuti urbani presso la discarica di rifiuti non pericolosi di c.da Borraena con impianto mobile e conseguentemente al trattamento del sottovaglio che dovrà essere trasportato all'impianto di c.da Belvedere per la biostabilizzazione a **condizione** che vengano attuate tutte le necessarie misure per minimizzare l'impatto dovuto al trasporto della frazione di sottovaglio, particolarmente putrescibile, evitando percolamenti dai mezzi di trasporto e minimizzando le emissioni osmogene.

Installazione IPPC della Società EnnaUno in contrada Cozzo Vuturo territorio di Enna

La discarica di Cozzo Vuturo è chiusa dal 2012, attualmente sono da poco iniziati i lavori di ampliamento e di realizzazione del TMB, nelle more è stato realizzato un TMB provvisorio, del quale ATO Enna Euno ha comunicato con nota n. 3276/17/S del 24/05/2017 (nostro prot. 31557/2017) il completamento dei lavori, per il suo avvio mancano, però, i teli traspiranti e il vagliatore meccanico, per i quali EnnaEuno ha in corso le procedure di acquisto.

Ordinanza 29/rif del 21/12/2016

Installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani della Società Catanzaro Costruzioni sito in contrada Materano nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG)

Il gestore è stato autorizzato all'esercizio di un impianto provvisorio di trito-vagliatura e biostabilizzazione con Ordinanze n. 10/Rif del 20/07/2016, 18/Rif del 4/8/2016, 21/Rif del 31/08/2016 e 29 Rif del 21/12/2016.

L'impianto è attualmente costituito da n. 18 biotunnel e giornalmente tratta 55 tonnellate di RSU. Il sottovaglio viene abbancato direttamente in discarica mentre la frazione umida di sottovaglio

viene depositata per la maturazione nei biotunnel che sono ubicati su una porzione della vasca V4 di circa 6000 m², in un'area opportunamente impermeabilizzata.

In questa area sono stati realizzati presidi ambientali per il recupero del percolato proveniente dai biotunnel che viene direttamente stoccato in un silos per poi essere smaltito in impianti autorizzati.

Inoltre sono presenti n. 2 biofiltri, costituiti da n. 4 moduli ciascuno per il trattamento dell'area proveniente dai biotunnel. Sono state rispettate tutte le prescrizioni del parere trasmesso dalla Struttura Territoriale ARPA di Agrigento con nota prot. n. 81219 del 20/12/2016.

Per quanto sopra si esprime parere **favorevole** al reiterno dell'ordinanza 29/rif del 21/12/2016 con riferimento alla parte riguardante l'impianto della Catanzaro Costruzioni srl.

Installazione IPPC di trattamento rifiuti urbani della Società SOGEIR spa sito in contrada Salinella-Saraceno in territorio del Comune di Sciacca

Il Gestore attualmente effettua solamente operazioni di trito vagliatura con impianto mobile a nolo. La frazione di sopravaglio viene abbancata direttamente nella vasca autorizzata (V3.1) mentre il sottovaglio viene conferito presso l'impianto della Catanzaro Costruzioni di siculiana come previsto nell'Ordinanza 29/rif di 29/12/2016 art 1. lettera b).

Il Gestore non ha ancora messo in atto quanto previsto nell'Ordinanza 19/Rif dell'11/08/2016 art.1 lettera a) e nell'Ordinanza 29/Rif del 21/12/2016 art 2 lettera a).

Pertanto il **parere favorevole** rilasciato dalla Struttura Territoriale ARPA di Agrigento con nota prot. n. 64375 del 06/10/2016 può essere confermato **a condizione** che venga ottemperato quanto previsto dalle ordinanze sopradette.

Prescrizioni generali:

Oltre a quanto sopra esposto si ritiene di dover richiamare le seguenti prescrizioni per tutti gli impianti mobili di biostabilizzazione

- I rifiuti sottoposti a biostabilizzazione dovranno avere densità apparente non superiore a 0,7 tonnellate/m³;
- Dovranno essere realizzati i necessari presidi ambientali per l'intercettazione e raccolta del percolato in uscita dai biotunnel in modo che lo stesso non vada ad attraversare il corpo dei rifiuti già abbancati;
- Dovranno essere realizzati i necessari presidi ambientali per il trattamento dell'aria esausta mediante captazione e convogliamento ad apposito sistema di abbattimento (es. biofiltro);
- Dovranno essere realizzati i necessari presidi ambientali per l'abbattimento delle emissioni diffuse;

Inoltre, per tutti gli impianti:

- l'attività di verifica del processo di biostabilizzazione della frazione umida da trattamento meccanico di RSU dovrà essere effettuata secondo il protocollo allegato al verbale del tavolo tecnico del 20/04/2017, trasmesso al DRAR e a tutti i Gestori;
- si dovrà effettuare il monitoraggio periodico dell'IRDP del rifiuto in ingresso ed in uscita dagli impianti di biostabilizzazione secondo piani concordati con le Strutture Territoriali di ARPA Sicilia.

Si ritiene inoltre utile richiamare alcune considerazioni già svolte per l'impianto della Sicula Trasporti che si ritiene possano avere valenza generale.

Per quanto riguarda la previsione di trattamento di biostabilizzazione a 15 giorni nell'arco temporale di vigenza della Ordinanza 5/rif, fermo restando l'obbligo di abbattimento del 50% del valore di IRDP, occorre rilevare che tale condizione, pur consentendo un abbattimento dell'attività biologica del rifiuto, da considerare accettabile per quanto sopra premesso, rappresenta comunque una deroga alla norma che disciplina i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Infatti è opportuno considerare che, dati i valori di IRDP che caratterizzano la frazione umida di sottovaglio derivante da RSU indifferenziato, i quali si attestano, almeno per l'esperienza del territorio di competenza, nell'intervallo di 5000-6000 mg O₂kg⁻¹SVh⁻¹, ne consegue che, anche rispettando il criterio fissato dal MATTM di abbattimento, dopo 15 giorni di trattamento, del 50% del valore di IRDP, il risultato finale è sicuramente ben al di sopra del valore fissato nel contesto del D. M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.

A tale riguardo si ritiene possa essere utile, ai fini di una maggiore tutela ambientale, individuare comunque un limite massimo di IRDP oltre il quale i rifiuti debbano essere ulteriormente sottoposti a trattamento di biostabilizzazione prima dell'abbancamento in discarica.

Per quanto attiene gli impianti fissi occorre rilevare, sulla scorta dei valori di IRDP ottenuti dopo 21 giorni di trattamento, che qualora possano essere adottate modalità gestionali ed operative "standard" (in primis la durata del ciclo di trattamento) l'impianto è in grado di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica fissati dalle norme vigenti e quindi assicurare un maggiore grado di protezione delle matrici ambientali in quanto il rifiuto così stabilizzato presenta un contenuto di sostanze organiche biodegradabili ridotto rispetto ad un analogo rifiuto per il quale sia stato conseguito l'abbattimento del 50% del valore di IRDP.

In ragione di ciò si ritiene che ogni possibile sforzo debba essere portato a termine per consentire il ripristino delle condizioni operative e gestionali degli impianti di biostabilizzazione previste dalle AIA.

Infine, sebbene le Ordinanze in oggetto non riguardino gli impianti di ATO CL2 e ATO Ragusa Ambiente, tuttavia poiché è stato richiesto un parere anche alle Strutture Territoriali ARPA di Caltanissetta e Ragusa, si riportano di seguito le valutazioni riguardanti i suddetti impianti.

Discarica di Ragusa di Contrada Cava dei Modicani, gestita dalla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.a in liquidazione

La seguenti valutazioni tengono conto della nota n. 736 del 30/05/2017 con cui il Commissario Straordinario della SRR "Ragusa Provincia", in riscontro alla medesima nota in oggetto, ha aggiornato le informazioni relative alla gestione della vasca in esercizio.

Si premette che l'impianto è stato autorizzato con DDG di Autorizzazione integrata ambientale n. 203/2010 rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente servizio 1 VIA VAS, ad oggi scaduto, per l'abbancamento 385.000 mc di rifiuti.

L'impianto, attualmente, è in fase di chiusura, come da progetto presentato in data 2014 e per il quale il Dipartimento Acque e Rifiuti ha emesso nulla osta, con nota n. 52013 del 22/12/2014 ammettendo l'abbancamento di ulteriori 25.000 mc, quale modifica non sostanziale, "finalizzato al raggiungimento del profilo utile alla chiusura della discarica e che la modifica non sostanziale comunicata (...) rientra entro la soglia limite di cui all'All. VIII".

L'intervenuta situazione di emergenza, a partire dal luglio 2015, ha portato all'emanazione delle Ordinanze Contingibili e urgenti, ex art. 191 del D.Lgs 152/06, da parte del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, successivamente reiterate nel mese di gennaio 2016, luglio 2016, dicembre 2016, gennaio 2017 e la cui scadenza ultima avverrà il 20 luglio 2017. Le ordinanze citate sono state finalizzate ad ulteriori abbancamenti oltre il limite autorizzato dal provvedimento AIA 203/2010 e oltre i 25.000 mc, ammessi quali modifica non sostanziale nell'ambito del primo progetto di chiusura presentato nel luglio 2014, e come da schema riepilogativo riportato di seguito.

Nel dicembre 2016 il progetto di chiusura è stato rimodulato, nell'ambito della richiesta di modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, presentato dalla SRR ATO 7 Ragusa con nota n. 615 del 29/11/2016 e prot. n. 631 del 2/12/2016. Tale progetto computa gli ulteriori abbancamenti di 66300 mc già collocati e autorizzati con le ordinanze contingibili e urgenti emesse tra luglio 2015 e dicembre 2016 e prevede, per la *copertura superficiale finale della discarica*, ancora ulteriori abbancamenti pari a 36000 mc, di cui una parte già collocata in discarica per effetto delle ultime ordinanze Commissariali ex Art. 191, del 20/12/2016 e del 27/01/2017.

I quantitativi ad oggi autorizzati ammontano, pertanto, a oltre 512.000 mc e superano di gran lunga la quantità di 385.000 mc prevista dal progetto autorizzato con provvedimento AIA DRS n. 203/2010.

Prospetto riepilogativo Provvedimenti autorizzativi e quantità autorizzate.

Provvedimento	Validità	Quantità autorizzate
D.D.G. n. 203 di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 22/04/2010 dall'Assessorato territorio e ambiente Regione Sicilia. (Richiesto rinnovo con nota prot. ATO n.1576 del 21/04/2015).	5 anni	385000 mc
Nulla osta prot. n. 52013 del 22/12/2014 emesso da Dipartimento Acque e Rifiuti, all'abbancamento ulteriore di rifiuti fino a un innalzamento della parte sommitale di 80÷90 cm e per complessivi 25.000 mc, finalizzato alla chiusura dell'impianto.	Al raggiungimento dei quantitativi	25000 mc
Ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, c.1 del D.Lgs. 152/06, emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prot.n. 0027218 del 16/07/2015.	6 mesi a decorrere dal 21/07/2015	25000 mc
Ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, c.1 del D.Lgs. 152/06, emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prot. n. 2180 del 19/01/2016	fino al 31/05/2016	18200 mc
Ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prot n. 17602 del 31/05/2016.	Fino al 31/01/2017	23111 mc
Integrazione e modifica ad ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 prot n. 39327 del 21/12/2016, emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.	Fino al 31/01/2017	4440 mc
Ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prot n. 3732 del 27/01/2017	Fino al 20/07/2017	32000 mc

Alla luce di quanto esposto,

- considerato che la richiesta di parere in oggetto non specifica rispetto a quale speciale forma di gestione dei rifiuti la scrivente Agenzia debba esprimersi,

- atteso che è già vigente un'Ordinanza Contingibile e urgente ex art. 191, emanata dal Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, in esecuzione della quale è in atto l'abbancamento in sopraelevazione, presso la vasca esaurita, dei quantitativi sopra riportati, fino alla scadenza del 20/07/2017;
- tenuto conto dell'ultimo "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in C/da Cava dei Modicani- Ragusa presentato dalla Società nel dicembre 2016;
- tenuto conto dei pareri già espressi da questa Agenzia - Struttura Territoriale di Ragusa nell'ambito delle conferenze di servizio e dei tavoli tecnici convocati per l'emissione delle citate ordinanze contingibili e urgenti e per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, nei quali è stato ritenuto come pregiudizievole per la tutela ambientale l'ulteriore aumento della capacità di abbancamento proposto nei progetti, a fronte delle valutazioni del progetto originario che avevano portato l'autorizzazione dei 385.000 mc approvati dal decreto AIA 203/2010;
- considerato che i progetti ad oggi proposti sono stati presentati in funzione delle sopraggiunte necessità di superare la situazione emergenziale e che a causa del protrarsi di tale situazione gli stessi sono stati di volta in volta rimodulati in termini di volumi da abbancare e che, pertanto, l'eccezionale incremento dei quantitativi (da 385000 mc a 512000 mc) è stato sempre autorizzato in emergenza, al di fuori di complessive valutazioni di contesto sulle effettive capacità impiantistiche della vasca e sulla garanzia dell'efficienza e adeguatezza dei sistemi e condizioni a salvaguardia delle matrici ambientali;
- tenuto conto che le modifiche progettuali ad oggi proposte non sono supportate da verifiche sullo stato ambientale del sito che rendano il quadro compiuto delle condizioni storiche e attuali degli effetti prodotti dall'impianto sulle matrici ambientali, attraverso la puntuale esecuzione dei monitoraggi e l'osservanza degli adempimenti previsti e dettati dal Provvedimento AIA n.203/2010 e dal D. Lgs. 36/2003;
- tenuto conto dei rilievi mossi dalla Struttura Territoriale ARPA di Ragusa nell'ambito dei controlli istituzionali svolti presso il sito e comunicati all'A.C. e considerato che permangono numerosi elementi di pregiudizio che non assicurano il rispetto delle necessarie condizioni di salvaguardia e tutela ambientale, tra cui il mancato monitoraggio delle acque sotterranee, la mancata verifica dell'integrità della geomembrana, la minimizzazione dei volumi di percolato presenti in vasca, la mancata captazione del percolato derivante dall'impianto di biostabilizzazione e la mancata estrazione delle arie esauste e, in ultimo, l'evento contaminante verificatosi lo scorso marzo che ha interessato la falda intercettata dal piezometro P4;

si esprime **parere non favorevole** alla prosecuzione delle attività di abbancamento, confermando quanto già espresso con nota n. 42766 del 14/07/2015, nella conferenza dei servizi del 16/07/2015, convocata per l'emissione di Ordinanza contingibile e urgente ex Art. 191 del D.Lgs. 152/06 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, e come reiterato in occasione dei successivi rinnovi dell'Ordinanza.

Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Gela c.da Timpazzo gestita dalla società ATO Ambiente CL2

Anche per la suddetta discarica, come per la precedente, l'ordinanza ex art. 191 è stata emessa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Ad oggi vige l'Ordinanza n. 1 del 13/01/2017 che dispone l'esercizio fino al 15 luglio 2017 dell'impianto di biostabilizzazione temporaneo presso la stessa.

Pertanto, considerato che fino al 15/7/2017 la discarica è autorizzata all'esercizio di un impianto di Biostabilizzazione temporaneo, non si ritiene al momento necessario esprimere alcun pare per la reiterazione della suddetta ordinanza.

In ogni caso, per quanto concerne il conferimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica *de qua*, questa Agenzia, considerato che viene confermato il deficit dell'impiantistica regionale

dedicata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, vista la necessità di continuare a garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, visto che la situazione dell'impianto di Gela c.da Timpazzo non ha subito particolari modifiche e che è tuttora attivo e funzionante l'impianto di trattamento meccanico biologico, si ritiene che il piano straordinario di conferimento presso la stessa discarica, di cui all'art. 6 del DDG n. 1974 del 02/12/2016, possa essere prorogato nei limiti delle volumetrie autorizzate e a condizione che vengano garantite le misure di tutela ambientale descritte in precedenza per gli impianti mobili di biostabilizzazione.

Allegato: tabella risultati analisi IRDP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ST1 - Controlli Ambientali
(Ing. Salvatore Caldara)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. F. SCO LICATA di BAUCINIA)

